

Il giudice valuta due condizioni

Omesso versamento

Non esperibilità di azioni e inesigibilità dei crediti

Per i reati di omesso versamento delle ritenute e dell'Iva vengono introdotte ulteriori cause di non punibilità rispetto a quelle attualmente vigenti e consistenti, in estrema sintesi, nell'estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento.

Le novità

Le nuove norme prevedono così la non punibilità nelle ipotesi in cui gli omessi versamenti (ritenute e Iva) siano dipesi da cause non imputabili all'autore, sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'Iva.

A questi fini, il giudice deve tenere conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi oppure al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

Dunque, è necessario ritenere che, per far valere la non punibilità, il giudice debba considerare sicuramente l'inesigibilità dei crediti da parte dell'autore per una di queste tre cause riferita ai propri clienti:

- accertata insolvenza;
- sovraindebitamento di terzi;
- mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche.

La seconda condizione posta dalla norma (non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi) dovrebbe - il condizionale è d'obbligo data la non chiara espressione - riguardare sempre l'autore del reato e soprattutto sembrerebbe essere concomitante a una delle tre precedenti.

Se questa fosse l'interpretazione corretta della norma, per invocare la non punibilità al responsabile dell'omesso versamento viene richiesta una doppia allegazione documentale: la prima riguarda i propri clienti (accertata insolvenza, sovraindebitamento, Pa che non paga), la seconda invece riguarda il responsabile stesso, che dovrà documentare in qualche modo la non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

Perimetro di applicazione

Occorre, infine, evidenziare che le nuove cause di non punibilità, al pari dei nuovi indici da valutare ai fini della particolare tenuità del fatto, entrano in vigore immediatamente e troveranno applicazione anche per i procedimenti in corso dal momento che si tratta di previsioni più favorevoli rispetto a quelle vigenti. ●